



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 16 gennaio 2014 Prot.367/GG/df

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Alle Organizzazioni di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: obbligo per i professionisti di accettare anche pagamenti con carte di debito (bancomat) e prime considerazioni sui contenuti dello Schema di decreto attuativo elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Come è noto, il 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la disposizione di cui all'art .15, comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, 179/2012, che prevede l'obbligo "per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali" di accettare "anche" pagamenti effettuati attraverso carte di debito (bancomat) e, conseguentemente, dotarsi di PoS (Point of Sale).

Occorre ricordare che, per il momento, l'obbligo non può trovare concreta applicazione in quanto il Ministro dello Sviluppo Economico non ha ancora emanato i decreti con i quali, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del D.L. 179/2012, devono essere "disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4". Per questa ragione, fino all'emanazione di tali decreti attuativi, non sarà ancora obbligatorio per i professionisti accettare pagamenti con carte di debito.

Come già anticipato con la circolare n. 45 prot. 5889 del 16 dicembre 2013 su questo argomento il nostro Consiglio non ha intrapreso autonome iniziative, ma ha condiviso le azioni collettive finalizzate ad una attenuazione di tale disposizione sugli iscritti in raccordo con le altre professioni aderenti alla Rete delle Professioni Tecniche.

Anche a seguito di tale azione, il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato uno schema di decreto recante il "Regolamento per la disciplina degli importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, relativamente all'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221" che risponde alle istanze manifestate dalla Rete delle Professioni Tecniche. Tale Schema di decreto è stato inviato, lo scorso 17 dicembre, alla Banca d'Italia per acquisire il previsto parere e al Ministro dell'Economia e delle Finanze per ottenere il necessario concerto.

Se emanato nei contenuti che abbiamo avuto modo di esaminare il decreto stabilisce che l'importo minimo da cui scaturisce l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito si applichi a tutti i pagamenti superiori alla soglia minima di venti euro e che tale obbligo trovi applicazione solo per "i pagamenti effettuati all'interno dei locali destinati allo svolgimento dell'attività di vendita o di prestazione di servizio" escludendo, di fatto, dall'obbligo i pagamenti ricevuti all'esterno dello studio (ad esempio nel caso di prestazioni a domicilio del cliente).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 16 gennaio 2014 Prot.367/GG/df

Poi, restringendo ulteriormente la portata applicativa della disposizione, viene precisato che, per i primi 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, l'obbligo di accettare pagamenti con carta di debito sussista "esclusivamente nel caso in cui il fatturato del soggetto che effettua l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, come risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e, in mancanza, dalle scritture contabili dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento, per la parte riferibile alle sole transazioni con consumatori o utenti (con l'esclusione, quindi, della parte riferibile alle transazioni con soggetti che esercitano attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o professionali) sia superiore a 300.000,00 euro". Decorsi sei mesi dalla entrata in vigore del Decreto, tale limite è ridotto a 200.000,00 euro.

Infine, dispone che il decreto entri in vigore dopo centoventi giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Come è evidente lo Schema di decreto circoscrive fortemente l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito riservandolo ai soli professionisti che abbiano non solo un fatturato significativamente elevato ma soprattutto derivante esclusivamente da transazioni con consumatori o utenti, nei rapporti con i quali, effettivamente, diventa utile poter disporre anche di un PoS.

I tempi di attuazione del provvedimento non paiono, allo stato attuale, particolarmente immediati. Infatti, una volta ottenuto il parere della Banca d'Italia, lo schema di decreto dovrà acquisire il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed essere inoltrato, per il parere finale, al Consiglio di Stato. Solo allora il decreto potrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entrando in vigore dopo centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

In sintesi, fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo di cui sopra, non sarà obbligatorio per i professionisti accettare pagamenti con carte di debito e, quindi, dotarsi di PoS. Inoltre, considerando i contenuti dello Schema di regolamento predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, anche dopo la sua entrata in vigore, l'obbligo risulterà fortemente attenuato riguardando esclusivamente i pagamenti effettuati all'interno degli studi professionali e i professionisti che, nell'anno precedente, abbiano registrato un fatturato per prestazioni erogate a consumatori e utenti (con esclusione di quello derivante da prestazioni erogate a imprese o altri professionisti) superiore a 300.000,00 euro. Tale limite sarà ridotto a 200.000,00 euro dopo sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento attuativo.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Angelo Dell'Osso)

IL PRESIDENTE
(Giampiero Giovannetti)